



Ministero dell' Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

ai Dirigenti Scolastici
e ai Coordinatori Didattici
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione

ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali

ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali
per l'Umbria, la Basilicata e il Molise

e, p.c., al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
all'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
all'Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento
al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D'Aosta

Oggetto: Valutazione scuola primaria – Trasmissione Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative.

Gentilissimi,

il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 , convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 ha previsto che, da quest'anno scolastico, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria sia espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento.

Mi corre innanzitutto l'obbligo di ringraziare il gruppo di lavoro dipartimentale, presieduto dalla professoressa Elisabetta Nigris, col quale, in un dialogo e in un lavoro serrato, sono state messe a punto l'Ordinanza e le Linee guida, che trovate in allegato. Ne raccomando una attenta lettura, in primo luogo da parte degli insegnanti in servizio presso le vostre istituzioni scolastiche, tanto della scuola primaria quanto, per la necessaria conoscenza connessa ai processi di verticalizzazione, della scuola secondaria di primo grado. Come potete bene immaginare, si è trattato di una attività non semplice, perché siamo stati chiamati a coniugare rigore accademico e scientifico, semplicità di linguaggio, praticabilità da parte delle



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

istituzioni scolastiche, standard nazionali e rispetto dell'autonomia. E sono particolarmente orgoglioso del contributo dato da insegnanti, dirigenti scolastici e ispettori che hanno saputo trasporre, in termini, come si suol dire, "generalisti e astratti", le esperienze condotte sul campo in questi anni.

- Ω -

L'ordinanza determina le modalità di formulazione del giudizio descrittivo per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92. Quanto alle valutazioni "in itinere", le loro modalità pratiche restano affidate agli insegnanti perché esse, e le relative prove, sono, per così dire, una parte del processo quotidiano di raccolta degli elementi che conducono alle valutazioni periodiche e finali. Sono "appunti di viaggio", per gli insegnanti, gli alunni, i genitori, che danno conto innanzitutto del progresso negli apprendimenti, ma che consentono, altresì, agli stessi insegnanti di rimodulare la propria attività e di progettare i momenti di individualizzazione e personalizzazione che sono strumenti preposti al successo formativo delle classi a loro affidate.

L'ordinanza compie alcune scelte di fondo. Rimangono invariate, così come previsto dall'articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs 62/2017, le modalità per la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa. I giudizi descrittivi delle discipline sono elaborati e sintetizzati sulla base dei quattro livelli di apprendimento (In via di prima acquisizione – Base – Intermedio – Avanzato) e dei relativi descrittori, in analogia con i livelli e i descrittori adottati per la Certificazione delle competenze, e sono da correlare agli obiettivi delle Indicazioni Nazionali, come declinati nel curriculum di istituto e nella progettazione annuale della singola classe per la costituzione, ai fini della necessaria omogeneità e trasparenza, di uno standard di riferimento che le istituzioni scolastiche possono comunque implementare. È anche proposto dalle Linee guida, attraverso l'esempio A/1, un modello base di Documento di valutazione.

In ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, ogni Istituzione Scolastica, nell'esercizio della propria autonomia, potrà peraltro elaborarlo e arricchirlo, tenendo conto delle modalità di lavoro e della cultura professionale della scuola, avendo però sempre come riferimento l'efficacia e la trasparenza comunicativa nei confronti di alunni e genitori. A questo proposito, gli esempi A/2 e A/3 riportano, a mero titolo esemplificativo, due possibili variazioni, che raccolgono le esperienze di alcune istituzioni scolastiche che già hanno lavorato sui giudizi descrittivi quali accompagnamento del precedente voto numerico.

In questa prima fase di applicazione della normativa, con riferimento alle valutazioni periodiche per l'anno scolastico 2020/21, anche in ragione del fatto che la modifica interviene a ridosso delle scadenze previste, le Istituzioni Scolastiche possono correlare i livelli di apprendimento direttamente alle discipline e gli insegnanti operare la determinazione del livello anche in coerenza con le valutazioni in itinere già effettuate, da commisurare comunque rispetto ai descrittori. Non è peraltro particolarmente



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

complesso trasporre le valutazioni in itinere (in gran parte effettuate attraverso un voto numerico) nei livelli (a mero titolo esemplificativo, 9/10: avanzato; 7/8: intermedio, etc), ma è opportuno sottolineare l'esigenza di sfuggire da semplicistici automatismi e riportare le valutazioni in itinere e il complesso dei traguardi raggiunti dagli alunni ai descrittori.

Vanno comunque, per la valutazione finale del corrente anno scolastico, individuate le modalità più opportune per associare gli obiettivi oggetto di valutazione ai quattro livelli di apprendimento indicati dall'ordinanza, tenendo conto della progettazione di classe, eventualmente integrata dal PIA (Piano di integrazione degli apprendimenti), se è stata prevista una riprogettazione disciplinare con obiettivi di apprendimento non affrontati lo scorso anno scolastico.

Progressivamente, ciascuna istituzione scolastica troverà modalità via via sempre più coerenti con la valutazione di tipo descrittivo delineata dalle Linee guida, collegando, soprattutto, il momento della valutazione con quello della progettazione, anche attraverso il sostegno offerto dalle iniziative predisposte dal Ministero nell'ambito del piano triennale di formazione dei docenti. Si tratta, a ben vedere, di rendere solo più espliciti e trasparenti i processi che già devono sovrintendere ogni processo di valutazione delle alunne e degli alunni. È opportuno precisare che gli insegnanti partecipano all'attività valutativa collegiale nelle classi cui sono stati assegnati, offrendo nelle altre, presso le quali sono intervenuti, gli eventuali elementi al resto del team.

Per quanto concerne la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata, va evidenziato che è espressa con giudizi descrittivi coerenti con gli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto secondo le modalità previste ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66; la valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato elaborato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, così come per gli altri alunni con bisogni educativi speciali per i quali il team docenti abbia predisposto un PDP. Si tratta, a ben vedere, di specificazioni che però rientrano in quei processi di individualizzazione dei percorsi, al fine del raggiungimento degli obiettivi, che, in una scuola inclusiva, riguardano ogni alunno, ed è proprio la modalità di valutazione descrittiva a consentire di darne compiuto conto.

Visti i tempi ristretti per l'elaborazione e la delibera collegiale dei criteri di valutazione, così come previsto dall'articolo 4, comma 4 del DPR 275/99, le Istituzioni Scolastiche, stante l'aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa entro la data di inizio delle iscrizioni, possono aggiornare la sezione relativa alla valutazione entro la data prevista per la chiusura delle stesse (25 gennaio). Si tratta, comunque, di una elaborazione *in fieri*, chiamata ad aggiornarsi e a meglio definirsi sulla base delle esperienze condotte. Ogni documento è, innanzitutto, uno strumento volto a raggiungere la missione educativa delle istituzioni scolastiche, e non rappresenta una finalità: e ciò è particolarmente vero per quanto riguarda la valutazione, strumentale agli apprendimenti, e non viceversa.

È necessario che le Istituzioni Scolastiche assicurino alle famiglie un'informazione tempestiva sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate, predisponendo le necessarie interlocuzioni tra i docenti e le famiglie, al fine di garantire efficacia e trasparenza alla valutazione del percorso scolastico, con



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

particolare attenzione alle famiglie non italofone alle quali va riservata una attenzione particolare. L'attività di documentazione e comunicazione deve avvenire attraverso gli strumenti ritenuti adeguati dalle singole istituzioni scolastiche.

In tal senso il registro elettronico è uno strumento da utilizzare in coerenza con le scelte valutative deliberate dal Collegio dei docenti in modo da consentire una rappresentazione articolata del percorso di apprendimento di ciascun alunno. Sono già stati contattati i maggiori fornitori di registri elettronici, al fine di rendere coerenti gli strumenti informatici.

Nell'augurare a tutti buon lavoro, vi annuncio che, a breve, a fianco e a completamento degli interventi di informazione e formazione, sarà messa a disposizione una sezione apposita del sito, anche per rispondere alle domande e alle esigenze più puntuali.

Un caro saluto,

Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Marco BRUSCHI

Firmato digitalmente da
BRUSCHI MARCO
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE



Al Ministro dell'Istruzione

Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria

IL MINISTRO

- VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 , convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, concernente “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione per la continuità della gestione accademica*”, e in particolare l'articolo 1, comma 2–bis, il quale prevede che “*in deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione*”;
- VISTO Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*” e in particolare l'articolo 32, comma 6 *sexies* che estende il giudizio descrittivo anche alla valutazione periodica degli apprendimenti;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”, e successive modificazioni;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*”
- VISTA La legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*”
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTA la legge 20 agosto 2019, n. 92, recante “*Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 “*Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59*” e in particolare l'articolo 4, comma 4;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, “*Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, recante “*Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione*”;



Al Ministro dell'Istruzione

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione;
- ATTESA la necessità di emanare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2 bis del citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e dell'articolo 32, comma 6 *sexies* del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 14 ottobre 2020, n. 126, una ordinanza che definisca termini e modalità per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, in deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
- VISTO il decreto del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 4 agosto 2020, n. 967 concernente la costituzione di un Gruppo di lavoro per la formulazione di proposte tecniche, al fine della predisposizione dell'Ordinanza ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e acquisitene le proposte;
- SENTITE le Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto "Istruzione e Ricerca", nonché della dirigenza scolastica;
- VISTO il parere reso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) nel corso della seduta plenaria n. 48 del 2 dicembre 2020;
- RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;
- RITENUTO di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI:
la modifica all'articolo 3, comma 3, in quanto si ritiene essenziale il riferimento all'uso del registro elettronico; l'espunzione dell'esempio A/3 e la riconduzione dell'esempio A/2 nel corpo delle linee guida, eliminando l'allegato, in quanto si tratta di due esempi di elaborazione del modello base proposto alla tabella A/1;
- RITENUTO altresì di valutare, caso per caso, i suggerimenti di una diversa formulazione di alcuni passaggi delle linee guida, accogliendo le proposte che rendono il testo più chiaro;

ORDINA

Articolo 1

(Definizioni)

1. La presente ordinanza disciplina le modalità di formulazione della valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria.
2. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Ministro dell'istruzione: Ministro;
 - b) Ministero dell'istruzione: Ministero;
 - c) Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41: legge;



Al Ministro dell'Istruzione

- d) Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62: decreto valutazione;
- e) Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione: Indicazioni Nazionali.

Articolo 2

(Finalità)

1. La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria, nell'ambito delle finalità indicate nell'articolo 1, comma 1 del decreto valutazione, concorre, insieme alla valutazione dell'intero processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo di istituto.

Articolo 3

(Modalità di valutazione degli apprendimenti)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.
2. La valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti nel Piano triennale dell'Offerta Formativa, resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano all'alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati.
3. Le istituzioni scolastiche adottano modalità di interrelazione con le famiglie, eventualmente attraverso l'uso del registro elettronico, senza alcuna formalità amministrativa, curando le necessarie interlocuzioni tra insegnanti e famiglie, ai fini di garantire la necessaria trasparenza del processo di valutazione, con particolare riferimento alle famiglie non italofone.
4. I giudizi descrittivi, di cui al comma 1, sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d'istituto, e sono riportati nel documento di valutazione.
5. Nel curricolo di istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale. Gli obiettivi sono riferiti alle Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle competenze.
6. I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida:
 - a) In via di prima acquisizione
 - b) Base
 - c) Intermedio
 - d) Avanzato
7. L'Istituzione scolastica elabora i criteri di valutazione, da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa.
8. La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa restano disciplinati dall'articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione.



Al Ministro dell'Istruzione

Articolo 4

(Valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento)

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
2. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Articolo 5

(Linee guida per la valutazione degli apprendimenti)

1. Le Linee guida di cui all'Allegato A, parte integrante della presente ordinanza, individuano elementi funzionali alla costruzione del documento di valutazione.
2. Le Linee guida suggeriscono strumenti e processi ad essi collegati, in coerenza con le Indicazioni Nazionali e i traguardi di competenza riferiti alle singole discipline del curriculum e con la certificazione delle competenze rilasciate al termine del quinto anno della scuola primaria.

Articolo 6

(Misure di accompagnamento per le istituzioni scolastiche)

1. Negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 le Istituzioni Scolastiche attuano la presente ordinanza con riferimento al documento di valutazione e, in modo progressivo, applicano quanto indicato nelle Linee Guida, in relazione alla definizione degli strumenti e delle modalità di applicazione. A tal fine sono promosse, a partire dall'anno scolastico 2020/2021 e per un biennio, azioni di formazione finalizzate a indirizzare, sostenere e valorizzare la cultura della valutazione e degli strumenti valutativi nella scuola primaria, tenendo a riferimento le Indicazioni Nazionali.
2. Il Gruppo di lavoro istituito con decreto del Ministro dell'istruzione 4 agosto 2020, n. 597, formula al Ministero proposte in ordine alle azioni di accompagnamento, di formazione e di monitoraggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7

(Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia di valutazione alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

IL MINISTRO

On. dott.ssa Lucia Azzolina

Firmato digitalmente da
AZZOLINA LUCIA
0=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA



Il Ministro dell' Istruzione

LINEE GUIDA

La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria

Introduzione

La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: è parte integrante della professionalità del docente, si configura come strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico.

La normativa ha individuato, per la scuola primaria, un impianto valutativo che supera il voto numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e consente di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti. D'altro canto, risulta opportuno sostituire il voto con una descrizione autenticamente analitica, affidabile e valida del livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti. Appare dunque necessario evidenziare come la valutazione sia lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico¹.

L'ottica è quella della *valutazione per l'apprendimento*, che ha carattere formativo poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato.

D'altro canto, chiare indicazioni che vanno in questa direzione sono già presenti nel decreto legislativo n. 62/2017², che offre un quadro normativo coerente con le modifiche apportate decreto

¹ Nel testo si trovano termini quali: «bambini, bambine, alunni, allievi, ...». Si considera tale scelta una semplificazione di scrittura, mentre nell'azione educativa occorre considerare la persona nella sua peculiarità e specificità, anche di genere.

² Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107".



Il Ministro dell' Istruzione

legge n. 22/2020 (art. 1 comma 2-*bis*). All'articolo 1 del decreto legislativo 62/2017 è sottolineato come la valutazione abbia a “oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento”, assegnando ad essa una valenza formativa ed educativa che concorre al miglioramento degli apprendimenti. La valutazione, inoltre “documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”. Pertanto anche le modalità individuate per l'espressione e la comunicazione dei diversi livelli di apprendimento devono essere adeguate alle finalità sopra espresse, oltre che rispondenti a quanto previsto nei successivi articoli del decreto legislativo n. 62/2017, letto in combinato disposto con il DPR n. 275/1999³, in particolare con l'articolo 4. Sempre il decreto legislativo n. 62/2017 prevede che la valutazione sia coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione del 2012 (di seguito Indicazioni Nazionali), richiedendo che essa sia espressa “in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa”. A questo proposito, può essere utile aggiungere che il DPR n. 275/1999 all'articolo 4, comma 4 stabilisce che le scuole “Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale”, definendo quindi anche il modello del documento di valutazione (a differenza di quello della Certificazione delle competenze che è nazionale, come previsto dall'articolo 10, comma 3 del DPR n. 275/1999).

Da ultimo, la prospettiva della *valutazione per l'apprendimento* è presente nel testo delle Indicazioni Nazionali, ove si afferma che la valutazione come processo regolativo, non giunge alla fine di un percorso, “precede, accompagna, segue” ogni processo curricolare e deve consentire di valorizzare i progressi negli apprendimenti degli allievi.

In base a questo quadro teorico-normativo le presenti Linee Guida offrono ai docenti orientamenti per la formulazione del giudizio descrittivo nella valutazione periodica e finale e definiscono quadri di riferimento e modelli che costituiscono, ai fini della necessaria omogeneità e trasparenza, uno standard di riferimento che le istituzioni scolastiche possono implementare.

Dagli obiettivi di apprendimento ai giudizi descrittivi

Come stabiliscono le Indicazioni Nazionali, “le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali

³ Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275 concernente “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1999, n.59”.



Al Ministro dell' Istruzione

devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curriculum... [Essi] rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l'azione educativa allo sviluppo integrale dell'allievo". In questo senso, le Indicazioni Nazionali - come declinate nel Curriculum di Istituto e nella programmazione annuale della singola classe - costituiscono il documento di riferimento principale per individuare e definire il repertorio degli obiettivi di apprendimento, oggetto della valutazione periodica e finale di ciascun alunno in ogni disciplina. Più specificamente, la normativa indica che "gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze".

Allo scopo di procedere all'elaborazione del giudizio descrittivo e per facilitare i docenti nell'individuare quali obiettivi di apprendimento sono esplicito oggetto di valutazione per ogni classe e ogni disciplina, sono forniti di seguito alcuni chiarimenti.

1. Gli obiettivi descrivono manifestazioni dell'apprendimento in modo sufficientemente specifico ed esplicito da poter essere osservabili. Ai fini della progettazione annuale, i docenti possono utilizzare gli obiettivi così come proposti dalle Indicazioni Nazionali oppure riformularli, purché espressi in modo che siano osservabili, che non creino ambiguità interpretative e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze.
2. Gli obiettivi contengono sempre sia l'azione che gli alunni devono mettere in atto, sia il contenuto disciplinare al quale l'azione si riferisce. Più specificamente:
 - l'azione fa riferimento al processo cognitivo messo in atto. Nel descrivere i processi cognitivi è dunque preferibile evitare l'uso di descrittori generici e utilizzare verbi, quali ad esempio elencare, collegare, nominare, riconoscere, riprodurre, selezionare, argomentare, distinguere, stimare, generalizzare, fornire esempi, ecc, che identificano tali manifestazioni con la minore approssimazione possibile. In tal modo gli obiettivi sono espressi così da non ingenerare equivoci nei giudizi valutativi;
 - i contenuti disciplinari possono essere di tipo *fattuale* (terminologia; informazioni; dati; fatti; ...), *concettuale* (classificazioni; principi; ...), *procedurale* (algoritmi; sequenze di azioni; ...) o *metacognitivo* (imparare a imparare; riflessione sul processo; ...). Nel repertorio di obiettivi scelti come oggetto di valutazione è importante che siano rappresentate in modo bilanciato le diverse tipologie.



Il Ministro dell'Istruzione

I nuclei tematici delle Indicazioni Nazionali costituiscono il riferimento per identificare eventuali aggregazioni di contenuti o di processi di apprendimento.

Livelli e dimensioni dell'apprendimento

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale.

A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento:

- avanzato;
- intermedio;
- base;
- in via di prima acquisizione.

I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l'apprendimento e che permettono di formulare un giudizio descrittivo. È possibile individuare, nella letteratura pedagogico-didattica e nel confronto fra mondo della ricerca e mondo della scuola, quattro dimensioni che sono alla base della definizione dei livelli di apprendimento.

I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate:

- a) l'*autonomia* dell'alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico obiettivo. L'attività dell'alunno si considera completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente;
- b) la *tipologia della situazione (nota o non nota)* entro la quale l'alunno mostra di aver raggiunto l'obiettivo. Una situazione (o attività, compito) *nota* può essere quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione *non nota* si presenta all'allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire;
- c) le *risorse* mobilitate per portare a termine il compito. L'alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa,



Il Ministro dell'Istruzione

ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali;

- d) la *continuità* nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l'apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai.

I livelli di apprendimento (*avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione*) sono descritti, tenendo conto della combinazione delle dimensioni sopra definite, nella Tabella 1, anche in questo caso in coerenza con i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze.

Tabella 1 – *I livelli di apprendimento.*

Avanzato: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
Intermedio: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
Base: l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
In via di prima acquisizione: l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima acquisizione la normativa prevede che “[l]’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (...)” (art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 62/2017). È dunque importante che i docenti strutturino percorsi educativo-didattici tesi al raggiungimento degli obiettivi, coordinandosi con le famiglie nell’individuazione di eventuali problematiche legate all’apprendimento, mettendo in atto strategie di individualizzazione e personalizzazione⁴.

⁴ L'**individualizzazione** è un processo atto a garantire a tutti il diritto all'apprendimento delle competenze fondamentali del curricolo, ovvero, a raggiungere traguardi formativi comuni attraverso il diritto alla diversità e ai prerequisiti di ciascuno. Compito del docente è analizzare i bisogni degli alunni, valutare il livello raggiunto, sia esso in ingresso o in itinere, e strutturare/adattare attività che consentano a tutti di raggiungere lo stesso obiettivo.



Al Ministro dell' Istruzione

Si ricorda che già le Indicazioni Nazionali richiamano i docenti a promuovere un processo continuo di circolarità e ricorsività fra attività di progettazione e processi di valutazione, che “attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine secondo una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo”.

Nell'esercizio della propria autonomia, ogni istituzione scolastica può individuare ulteriori dimensioni (ad esempio: saper spiegare i procedimenti seguiti per svolgere il compito richiesto; mettere a confronto differenti opinioni, soluzioni, strumenti, ...; saper tornare sui propri errori e autocorreggersi; fare collegamenti fra le discipline; ecc.), con le quali integrare questa progressione, tenendo conto che è comunque richiesta un'esplicitazione chiara dei criteri con cui si descrivono i diversi livelli, in base a tutte le dimensioni definite, per far sì che i contenuti dei documenti valutativi non si prestino a interpretazioni contrastanti. La definizione dei livelli è quindi riportata nel PTOF e nel Documento di valutazione di ogni istituzione scolastica.

Come previsto dall'ordinanza, la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato.

Il documento di valutazione

Il Documento di valutazione attesta i risultati del percorso formativo di ciascun alunno mediante la descrizione dettagliata dei comportamenti e delle manifestazioni dell'apprendimento rilevati in modo continuativo.

Nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti

La **personalizzazione** è, invece, una strategia didattica volta a valorizzare le predisposizioni dei singoli, fino alle eccellenze, senza prevedere obiettivi da raggiungere: ciascuno raggiunge il “proprio” obiettivo personale, in base alle proprie potenzialità. Compito del docente in questo caso è cercare le potenzialità di ciascuno, le aree di eccellenza, e strutturare attività personalizzate affinché ciascuno raggiunga il massimo obiettivo possibile dettato dalle proprie caratteristiche



Il Ministro dell' Istruzione

dall'alunno relativamente ai diversi obiettivi della disciplina: ciò consente di elaborare un giudizio descrittivo articolato, che rispetta il percorso di ciascun alunno e consente di valorizzare i suoi apprendimenti, evidenziandone i punti di forza e quelli sui quali intervenire per ottenere un ulteriore potenziamento o sviluppo e garantire l'acquisizione degli apprendimenti necessari agli sviluppi successivi.

Esistono diverse modalità con cui esprimere la valutazione descrittiva nel Documento di Valutazione: in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, ogni istituzione scolastica, nell'esercizio della propria autonomia, elabora il Documento di Valutazione, tenendo conto sia delle modalità di lavoro e della cultura professionale della scuola, sia dell'efficacia e della trasparenza comunicativa nei confronti di alunni e genitori. Anche nella forma grafica, si possono utilizzare modelli e soluzioni differenti, che devono comunque contenere:

- la disciplina;
- gli obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici);
- il livello;
- il giudizio descrittivo.

Qualora il giudizio descrittivo non contenga già l'esplicitazione dei criteri determinati dall'istituzione scolastica per differenziare i diversi livelli, sarà presente nel documento di valutazione una legenda che descrive i livelli in base alle dimensioni di apprendimento

Si riporta di seguito, a puro titolo esemplificativo, una possibile impostazione e soluzione grafica che può essere adottata per il documento di valutazione. Tale esempio è da considerare "base" e può essere implementato o integrato secondo modalità individuate dalle singole istituzioni scolastiche, nell'esercizio della loro autonomia.

La tabella A1 riporta gli obiettivi oggetto di valutazione nella progettazione annuale, distribuiti nei diversi livelli a seconda degli apprendimenti conseguiti dagli alunni.



Il Ministro dell' Istruzione

A/1. Esempi di giudizio descrittivo in due ambiti disciplinari diversi (Matematica e Italiano) mediante rappresentazione tabellare.

MATEMATICA	
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO	LIVELLO RAGGIUNTO (1)
<ul style="list-style-type: none">▪ Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.▪ Argomentare il procedimento seguito per risolvere problemi.	AVANZATO
<ul style="list-style-type: none">▪ Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla retta.▪ Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.	INTERMEDIO
<ul style="list-style-type: none">▪ Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi usuali.	BASE

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione

ITALIANO	
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO	LIVELLO RAGGIUNTO (1)
<ul style="list-style-type: none">▪ Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) rispettando i turni di parola.	AVANZATO
<ul style="list-style-type: none">▪ Comprendere l'argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe.▪ Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l'ordine cronologico ed esplicitando le informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per chi ascolta.▪ Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l'argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali e le loro relazioni.	BASE
<ul style="list-style-type: none">▪ Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane.▪ Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta.	IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione

La definizione dei livelli, adottata dall'istituzione scolastica, dovrà essere presente sul Documento di valutazione.

In questa prima fase di applicazione della normativa che prevede i giudizi descrittivi, i docenti selezionano gli obiettivi essenziali oggetto di valutazione, associandoli ai livelli nelle modalità che l'istituzione scolastica ritiene di adottare. Progressivamente, l'istituzione scolastica troverà modalità via via sempre più coerenti con la valutazione di tipo descrittivo delineata dalle presenti Linee guida, collegando il momento della valutazione con quello della progettazione, anche attraverso il sostegno



Al Ministro dell'Istruzione

offerto dalle iniziative predisposte dal Ministero nell'ambito del piano triennale di formazione dei docenti.

Come definito nell'articolo 3, comma 7 dell'ordinanza, restano invariate la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa.

Strumenti

L'elaborazione del giudizio periodico e finale riflette la complessità del processo di apprendimento ed è volta a raccogliere sistematicamente gli elementi necessari per rilevare il livello di acquisizione di uno specifico obiettivo da parte di un alunno. Ciò richiede l'utilizzo di una pluralità di strumenti, differenziati in relazione agli obiettivi e alle situazioni di apprendimento, che consentono di acquisire, per ciascun obiettivo disciplinare, una varietà di informazioni funzionali alla formulazione del giudizio in modo articolato e contestualizzato.

Nell'operare la scelta degli strumenti valutativi è necessario considerare la pertinenza e la rilevanza di ciascuno in relazione agli obiettivi oggetto di valutazione. Gli strumenti, che possono essere utilizzati in base al loro diverso grado di strutturazione, assumono pari valore al fine dell'elaborazione del giudizio descrittivo (ad esempio i colloqui individuali; l'osservazione; l'analisi delle interazioni verbali e delle argomentazioni scritte, dei prodotti e dei compiti pratici complessi realizzate dagli alunni; le prove di verifica; gli esercizi o compiti esecutivi semplici e la risoluzione di problemi a percorso obbligato; gli elaborati scritti; i compiti autentici; ...).

Il giudizio descrittivo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento non è riducibile alla semplice sommatoria degli esiti ottenuti in occasione di singole attività valutative: occorre rilevare informazioni sui processi cognitivi in un'ottica di progressione e di continua modificabilità delle manifestazioni dell'apprendimento degli alunni. La valutazione, infatti, "documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze"⁵. In questo senso, l'autovalutazione dell'alunno, intesa come riflessione sul proprio processo di apprendimento, può far parte del giudizio descrittivo.

⁵ Decreto legislativo 62/2017, articolo 1, comma 1.



Al Ministro dell'Istruzione

La restituzione agli alunni e ai genitori della valutazione in itinere

Nel nuovo impianto valutativo, delineato dalle presenti Linee guida, l'insegnante usa il registro o altri strumenti per documentare la valutazione in *itinere* del percorso di apprendimento degli alunni. L'attività di documentazione attraverso i diversi strumenti di valutazione troverà uno spazio adeguato e praticabile all'interno del registro elettronico o di altri strumenti comunicativi, in modo da consentire una rappresentazione articolata del percorso di apprendimento di ciascun alunno.

La formazione

Negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 le Istituzioni scolastiche attuano l'ordinanza e, in modo progressivo, quanto indicato nelle presenti Linee Guida, in relazione alla definizione degli strumenti e delle modalità di applicazione. In questa fase di prima applicazione, in raccordo con il Piano Triennale di Formazione elaborato dal Ministero dell'Istruzione, saranno previste azioni di formazione allo scopo di orientare e accompagnare le istituzioni scolastiche nel processo di transizione alle nuove modalità di espressione del giudizio descrittivo degli apprendimenti nella valutazione periodica e finale.



Il Ministro dell'Istruzione

ALLEGATO ALLE LINEE GUIDA

Si riportano di seguito esempi di implementazione del modello A/1, che derivano dall'esperienza già svolta da alcune istituzioni scolastiche. L'esempio A/2 propone una tabella che riporta gli obiettivi di apprendimento e i relativi nuclei tematici a cui è aggiunta la definizione dei diversi livelli conseguiti dall'alunno/a.

A2. Esempio di giudizio descrittivo mediante rappresentazione tabellare (con esplicitazione della definizione dei livelli).

SCIENZE		
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO	LIVELLO RAGGIUNTO (1)	DEFINIZIONE DEL LIVELLO
<i>Osservare e sperimentare sul campo</i> <ul style="list-style-type: none">▪ Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali e quelle ad opera dell'uomo.	INTERMEDIO	L'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
<i>Esplorare e descrivere oggetti e materiali</i> <ul style="list-style-type: none">▪ Individuare, attraverso l'interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti, scomporli e ricomporli, riconoscerne funzioni e modi d'uso.▪ Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà.	BASE	L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo ma con continuità.

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione

Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della loro autonomia, possono anche scegliere di elaborare giudizi descrittivi in cui riportare un profilo più articolato, individualizzato e contestualizzato, del percorso di apprendimento dell'alunno.

L'esempio A/3 propone una tabella che riporta gli obiettivi di apprendimento, i livelli raggiunti e l'articolazione di un giudizio descrittivo contestualizzato. La definizione dei livelli, adottata dall'istituzione scolastica, dovrà essere presente sul Documento di valutazione.



Il Ministro dell' Istruzione

A3. Esempio di giudizio descrittivo articolato.

STORIA		
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO	LIVELLO RAGGIUNTO (1)	GIUDIZIO DESCRITTIVO
<p><i>Uso delle fonti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato della generazione degli adulti e della comunità di appartenenza. <p><i>Organizzazione delle informazioni</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 	AVANZATO	<p>L'alunna ricostruisce conoscenze sul proprio passato cercando e integrando numerose fonti (fotografie, documenti, oggetti, testimonianze), condivide con il gruppo dei pari episodi della sua infanzia ricchi di particolari.</p> <p>Nei suoi racconti e in quelli dei suoi compagni individua le relazioni di successione e contemporaneità.</p> <p>Segue e interviene nelle discussioni in modo pertinente per porre o rispondere a semplici domande sulle letture e sui racconti del periodo storico presentato.</p>
<p><i>Strumenti concettuali</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l'ascolto e la lettura di testi dell'antichità, di storie, racconti, biografie di grandi del passato. 	INTERMEDIO	

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione